

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Socio di controllo e regime forfettario***

di Sandro Cerato

Il **contribuente in regime forfettario** che detiene il **50%** di una **società a responsabilità limitata** con attività riconducibile a quella svolta in regime forfettario è escluso dal regime forfettario a partire dall'anno successivo.

La conferma è contenuta nella **risposta all'istanza di interpello 146/2019** pubblicata ieri, **20 maggio**, sul sito dell'Agenzia delle entrate in cui è stato affrontato il caso di un **professionista esercente l'attività di ingegnere** in regime forfettario (codice Ateco 71.12.10) che nel contempo riveste la qualifica di socio al 50% in una società a responsabilità limitata esercente un'attività contraddistinta dal medesimo codice Ateco.

Gli stessi due soci sono anche **amministratori** e non vi sono **particolari diritti connessi alle due partecipazioni**; lo statuto prevede inoltre che per la maggioranza è necessario **detenere più del 50% dei diritti di voto**.

Si ricorda preliminarmente che, a partire dal 2019, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (**L. 145/2018**), **costituisce causa di esclusione** dal regime la detenzione di una **partecipazione di controllo in una società a responsabilità limitata** (a prescindere dalla circostanza che la stessa abbia optato per la trasparenza fiscale di cui all'[articolo 116 Tuir](#)) esercente un'attività economica ric0nducibile, direttamente o indirettamente, a quella svolta dal contribuente in regime forfettario (nuova **lett. d**, del [comma 54, L. 190/2014](#)).

In merito all'applicazione di tale **causa di esclusione**, la [circolare 9/E/2019](#) ha precisato quanto segue:

- **il controllo sussiste in presenza di una delle circostanze di cui all'[articolo 2359 cod. civ.](#)**, ossia laddove il socio abbia il **controllo di diritto** (oltre 50% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria), ovvero eserciti un'**influenza dominante** anche tramite vincoli contrattuali. Secondo l'Agenzia l'influenza dominante si concretizza, ad esempio, in presenza di una **partecipazione che consenta di esercitare il 50% dei voti in assemblea ordinaria**, fermo restando che nella determinazione del "quantum" di partecipazione si deve aver riguardo anche ai **voti esercitabili tramite società controllate o collegate**, ovvero tramite **interposta persona** (intendendosi per tali i familiari di cui all'[articolo 5, comma 3, Tuir](#));
- la **riconducibilità dell'attività svolta dalla società controllata a quella esercitata dal socio in regime forfettario** si realizza qualora il codice Ateco delle due attività rientri nella **medesima sezione dei codici Ateco**. Tuttavia, affinché operi la causa di esclusione

in parola è altresì necessario, secondo l'Agenzia, che il **contribuente in regime forfettario emetta fatture nei confronti della Srl controllata e che quest'ultima deduca il relativo costo.**

Nel **caso affrontato nella risposta all'istanza di interpello 146/2019** il socio detiene una **quota del 50% della società a responsabilità limitata**, mentre il **restante 50% è detenuto da altro socio estraneo** dal nucleo familiare (ossia non rientrante nei familiari di cui all'[articolo 5, comma 3, Tuir](#)).

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate conferma quanto già indicato nella [circolare 9/E/2019](#), vale a dire che, **ai fini della nozione di controllo**, è sufficiente anche verificare **l'influenza dominante** che si realizza, ad esempio, con la **detenzione del 50% dei diritti di voto**.

Inoltre, poiché l'attività esercitata dalla società controllata è riconducibile a quella svolta dal socio in regime forfettario (**medesimo codice Ateco**), si verifica anche la **seconda condizione** illustrata in precedenza.

Tuttavia, precisa l'Agenzia, **affinché non operi la causa di esclusione** (che comunque scatterebbe dal 2020) **è necessario che il socio non emetta fatture alla società controllata** (con deduzione del costo da parte di quest'ultimo) e che **il contribuente decada dalla carica di amministratore** della società.

Seminario di specializzazione

**I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE**

Scopri le sedi in programmazione >